



GSE/P20150094728 - 04/12/2015

Divisione Gestione e Coordinamento Generale



Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico

Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione

Direzione Mercati Elettricità e Gas

Piazza Cavour, 5  
20121 Milano

**Oggetto: risposta del GSE al documento per la consultazione 544/2015/R/eel.**

Con riferimento al documento per la consultazione in oggetto, recante *“Criteri per la definizione delle tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica nel quinto periodo regolatorio”*, si riportano in allegato le nostre osservazioni.

Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore  
Vincio Mosè Vigilante

*Allegato: c.s.*

Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.

Socio Unico Ministero dell'Economia e delle Finanze D. Lgs 79/99 - Sede Legale: 00197 Roma, V.le Maresciallo Pilsudski, 92  
Reg. Imprese di Roma, P. IVA e C.F. 05754381001 - R.E.A. di Roma n. 918934 - Cap. Sociale € 26.000.000,00 i.v.  
Tel. +39.0680111 - Fax +39.0680114754 - info@gse.it - www.gse.it - Numero Verde: 800.16.16.16

**Risposta al documento per la consultazione 544/2015/R/eel recante “Criteri per la definizione delle tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica nel quinto periodo regolatorio”.**

Considerazioni sulla Parte VIII del documento per la consultazione, in materia di servizio di misura dell'energia elettrica.

L'evoluzione della regolazione in materia di servizio di misura riveste particolare importanza per il ruolo istituzionale svolto dal GSE, con particolare riferimento all'attività di erogazione degli incentivi.

In considerazione del progressivo incremento dei costi sostenuti dalla collettività a valere sulla componente tariffaria A3 e necessari per il ritiro, da parte del GSE, dell'energia elettrica incentivata (il complessivo fabbisogno di gettito annuo degli oneri generali di sistema nel 2015 raggiunge i 15 miliardi di euro), diventa sempre più determinante garantire la corretta erogazione del servizio di misura da parte dei soggetti all'uopo preposti, laddove le relative grandezze energetiche oggetto di misurazione, sottendono al beneficio economico erogato dal GSE al produttore.

In particolare, il GSE ritiene che tale compito debba essere attribuito ad un soggetto diverso dal produttore che possa vigilare sulla correttezza e conformità dei dati di misura sottesi all'erogazione dell'incentivo alla produzione elettrica. Affinché si possa individuare un soggetto dotato di tali caratteristiche intrinseche, appare necessario abbinare a tale tipologia di responsabilità specifiche leve che possano effettivamente animare un soggetto ad operare un controllo così pregnante sul servizio di misura.

A titolo esemplificativo, laddove la misura svolta in tele-lettura da parte di un gestore di rete dell'energia elettrica prodotta da un impianto di produzione fotovoltaico fosse ritenuta non particolarmente significativa rispetto al corretto esercizio della rete di distribuzione (e non legata alla remunerazione del servizio svolto dallo stesso gestore di rete), quest'ultimo potrebbe trovare non necessario aggiornare tempestivamente i dati di misura “anomali” (ad es. nel caso di misurazioni c.d. “fuori picco”), ovvero verificare la corretta taratura ed omologazione dei gruppi di misura in questione. Si ritiene, dunque, che un soggetto terzo quale il distributore, possa – in talune situazioni - avere una motivazione evidentemente ridotta rispetto a quella del GSE nel rilevare la misura di produzione relativa ad impianti incentivati e nel rilevarla, momento per momento, corretta.

Né tantomeno si può pensare che la responsabilità del controllo circa il corretto utilizzo e funzionamento dei gruppi di misura (ivi inclusa l'attività di installazione e manutenzione) possa essere affidata esclusivamente al produttore, soggetto direttamente interessato dell'incentivo erogato dal GSE. Il produttore, quale destinatario finale degli incentivi, potrebbe vantare, invece, un interesse mirato a “manipolare” eventuali dispositivi di misura installati e di conseguenza i relativi

dati di misura a proprio vantaggio e non realizzare, pertanto, un controllo imparziale e trasparente sulla misura. Le leve devono essere allocate dove è allocata la responsabilità.

Ad ulteriore conforto dell'esclusione dei produttori dall'attribuzione dell'attività di erogazione del servizio di misura, ivi inclusa l'installazione e la manutenzione dei gruppi di misura, si rileva che proprio i soggetti che accedono ai meccanismi di incentivazione del GSE risultano essere, dalle verifiche svolte, spesso non ottemperanti alla normativa vigente (si rimanda alla sezione del sito istituzionale del GSE "Banca Dati Verifiche e Ispezioni" in merito alle evidenze rilevate dal GSE). Inoltre, si evidenzia che per gli impianti incentivati ai sensi dell'I-IV Conto Energia, circa l'85% degli incentivi erogati è riconosciuto sulla base di misure rilevate da misuratori installati e mantenuti dagli stessi soggetti beneficiari dell'incentivazione.

Si confida, pertanto, che la regolazione possa venire anche incontro all'esigenza di terzietà rispetto ai produttori che percepiscono gli incentivi, salvaguardando effettivamente anche il sistema incentivante.

Con riferimento agli orientamenti illustrati relativi al nuovo periodo regolatorio, si riportano di seguito le osservazioni alle proposte consultate.

Preliminarmente, si evidenzia che, al fine di garantire maggiori controlli e di ridurre il rischio di potenziali irregolarità da parte degli operatori, è di particolare importanza che la responsabilità dell'installazione e della manutenzione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica, sia per i punti di generazione sia di immissione, venga allocata ai gestori di rete, indipendentemente dal livello di tensione a cui gli impianti di produzione sono connessi e dalla potenza nominale dei medesimi. La gestione in capo ad un unico soggetto responsabile, diverso dal produttore portatore di interessi diretti, consentirebbe una razionalizzazione del servizio di misura, nonché una maggiore verifica dei processi legati alla determinazione delle partite energetiche. Tale previsione, in continuità con quanto già regolato nell'ambito della bassa tensione, garantirebbe altresì una verifica in merito all'attività di manutenzione periodica delle apparecchiature di misura e sarebbe comunque garantita l'accessibilità, in sicurezza, agli impianti di produzione per lo svolgimento delle attività di installazione e manutenzione dei gruppi di misura da porre in capo ai gestori di rete, attività che troverebbero, tra l'altro, remunerazione tariffaria ad hoc.

Si valuta, altresì, positivamente la proposta dell'Autorità di razionalizzare e uniformare la regolazione della misura dell'energia elettrica, superando, per alcune tipologie di utenze, le distinzioni della misura dell'energia elettrica prodotta, immessa e prelevata, in termini di trattamento del dato in funzione della potenza disponibile sul punto di connessione e di tempistiche per la trasmissione dei medesimi dati.

A tal fine, si auspica che venga confermata la previsione, oggetto di consultazione, relativamente all'obbligo di installare misuratori elettronici orari e di applicare il trattamento, su base oraria, dei

dati di misura dell'energia elettrica prodotta e immessa relativi agli impianti di produzione, per tutti i casi a prescindere dal livello di tensione e dalla potenza disponibile sul punto di connessione.

L'attuazione di tale previsione potrebbe consentire il superamento di alcune criticità evidenziate dal GSE durante l'indagine conoscitiva relativa all'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica, quale il problema della profilazione oraria convenzionale adottata dai gestori di rete delle misure di energia elettrica, molto spesso non in linea con la tecnologia dell'impianto di produzione.

L'introduzione di tale disposizione consentirebbe, tra l'altro, di introdurre degli ulteriori controlli di validazione delle misure ai fini di una certificazione del bilancio energetico sul punto di connessione e al GSE in merito alle verifiche sugli impianti incentivati.

Inoltre, per garantire una maggiore efficacia di tale intervento e conseguentemente una corretta gestione degli incentivi, si coglie l'occasione per rappresentare la necessità, in ogni caso, di definire un obbligo di rilevazione su base mensile delle misure di energia elettrica, indipendentemente dal livello di tensione a cui gli impianti di produzione sono connessi e dalla potenza nominale dei medesimi, confinando il ricorso a ricostruzioni delle misure dell'energia elettrica, da parte dei soggetti preposti all'erogazione del servizio - ad oggi i gestori di rete -, solo in particolari situazioni che non sono relative alla mancata rilevazione dei dati, ma a guasti delle apparecchiature di misure.

Si rileva che l'evoluzione della disciplina in questione dovrà avvenire attraverso la definizione di un efficace piano di adeguamento temporale, valutandone gli impatti di carattere tecnico e gestionale, consentendo di adeguare i sistemi informatici e attuare pienamente i relativi processi gestionali. Il GSE si rende disponibile a fornire eventuali dati, se in proprio possesso, e supporto nella predisposizione delle attività necessarie a un'evoluzione del servizio di misura come sopra descritto.

Con riferimento all'opportunità di uniformare le modalità e le tempistiche di trasmissione dei dati di misura, si auspica che tale intervento venga ampliato anche alle disposizioni vigenti alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento, di cui alla deliberazione ARG/elt 107/09 e s.m.i..

Il GSE, in qualità di utente del dispacciamento, gestisce oltre 657 mila impianti di produzione per un totale di circa 21.700 MW di potenza (perimetro del contratto di dispacciamento a luglio 2015); pertanto è necessario, visto i volumi sia in termini di energia sia in termini economici, disporre in maniera puntuale dei dati di misura dell'energia elettrica immessa dagli impianti (ossia per singolo impianto di produzione), superando l'attuale modalità di aggregazione delle misure per gli impianti con potenza disponibile fino a 55 kW, nonché disporre dei dati con il medesimo livello di dettaglio informativo.

In considerazione dell'attuale parco di generazione gestito dal GSE, soprattutto impianti di piccola potenza, il diverso dettaglio informativo dei dati (il gestore di rete trasmette a Terna le misure con

un livello di granularità al kWh, mentre al GSE al Wh), potrebbe comportare incrementi di costo della componente tariffaria A3, come già rilevato dal GSE nella sessione di conguaglio SEM2 del 2015 di Terna, relativa ai corrispettivi di sbilanciamento per gli anni 2010-2014.

Infatti per circa 170 mila impianti gestiti dal GSE, l'arrotondamento del valore orario della misura effettuato dai gestori di rete introduce un errore, in eccesso o in difetto, che non si compensa nella sua totalità per effetto della presenza di impianti di piccole dimensioni (di cui circa il 96% impianti fotovoltaici).

A titolo di esempio, nel corso del 2014 e per un campione di 95 mila impianti rispetto ai 145 mila mediamente riscontrabili in modo puntuale con Terna, si registrano oltre 26 GWh di energia non contabilizzata in sede di definizione delle partite economiche di settlement dello sbilanciamento.

Oltre a quanto rappresentato, al fine di superare le criticità ad oggi riscontrate in fase di settlement e garantire la possibilità di un controllo e un confronto delle partiche fisiche ed economiche, è opportuno rendere uniformi le tempistiche di trasmissione dei dati di misura da parte dei gestori di rete a Terna e al GSE, sia per gli acconti operati su base mensile che in fase di conguaglio.

Per quanto sopra, si suggerisce di adottare, anche ai fini del settlement, un dettaglio delle misure più accurato come utilizzato dal GSE per l'erogazione degli incentivi e dei meccanismi di ritiro dell'energia elettrica.

Al fine di superare le criticità ad oggi riscontrate in fase di settlement, oltre a quanto sopra rappresentato, è opportuno rendere uniformi le tempistiche di trasmissione dei dati di misura, da parte dei gestori di rete, sia su base mensile che in fase di conguaglio, a Terna e al GSE, per garantire un controllo e un confronto delle partiche fisiche ed economiche.

In merito all'introduzione del concetto di "punto di misura", svincolato dal punto di connessione, si valuta molto positivamente la proposta dell'Autorità. Si rappresenta, inoltre, che ai fini dell'implementazione di codifiche per la trasmissione dei dati di misura, finalizzati all'erogazione degli incentivi, è necessario una corretta rappresentazione sul sistema GAUDÌ, gestito da Terna, dell'impianto di produzione, con i punti di misura, i singoli gruppi di generazione e le singole sezioni che lo compongono.

Si specifica, a tal riguardo, che il GSE, nell'ambito degli adempimenti previsti dalla deliberazione 595/2014/R/cel, ha informato i gestori di rete che le misure dell'energia elettrica prodotta da impianti incentivati dovranno essere determinate facendo riferimento alle misure afferenti al perimetro delle sezioni di impianto censite in GAUDÌ e trasmesse utilizzando come codifica il codice sezione rappresentato in GAUDÌ. Tale gestione consente al gestore di rete di eseguire, senza il coinvolgimento del GSE nell'eventuale definizione di un Allegato 5 al contratto di dispacciamento, l'attività di rilevazione e validazione del dato di misura sull'entità fisica dell'impianto (sezione fisica d'impianto), ivi inclusa l'attività di ripartizione del dato di misura già svolta dal gestore nel caso di più impianti che condividono lo stesso punto di connessione e/o nel caso di impianti costituiti da più unità di produzione. In questo modo si demanda al GSE, ove



necessario, la successiva aggregazione dei suddetti dati ai soli fini dell'applicazione dei meccanismi di incentivazione.

Si portano, altresì, all'attenzione dell'Autorità alcune tematiche non specificatamente affrontate all'interno del documento per la consultazione, ma correlate al tema della misura di interesse del GSE:

1. introduzione di norme tecniche di riferimento più stringenti in materia di dispositivi antifrode, classi di precisione e taratura delle apparecchiature di misura (AdM) rispetto a quelle attualmente vigenti per gli impianti oggetto di incentivazione (prevedendo ad esempio una taratura delle AdM almeno con frequenza annuale, rispetto della normativa europea di riferimento per le AdM, dispositivi antifrode come cavi cablati, etc.);
2. azioni volte a promuovere una migliore qualità del dato di misura trasmesso dal gestore di rete, attraverso l'introduzione, ad esempio, di livelli di performance del servizio di misura.

Si coglie infine l'occasione per manifestare la consueta disponibilità del GSE nel supportare i Vostri uffici nella definizione del provvedimento definitivo e di partecipare all'eventuale definizione di tavoli tecnici.